

Mantova, lì **24 maggio 2013**
Circolare N. 19/2012

Alle Aziende Clienti

- Loro Sedi -

VALUTAZIONE DEI RISCHI: le nuove procedure standardizzate in materia di valutazione dei rischi, introdotte dal Decreto interministeriale 30/11/2012

A partire dal 1 giugno 2013 le PMI imprese con meno di 10 lavoratori non potranno più **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi, ma dovranno essere in possesso dell'apposito **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**

Le disposizioni si applicano anche ai titolari di studi professionali e non è rivolto solo ai dipendenti degli studi, ma estende il suo campo di applicazione anche nei confronti dei collaboratori e liberi professionisti che operano nell'organizzazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi potrà essere redatto con le modalità tradizionali oppure avvalendosi delle procedure standardizzate emanate col D.M. 30 novembre 2012.

Secondo lo schema delle procedura standardizzata contenuta nel citato D.M. 30/11/2012, il documento dovrà riportare la descrizione:

- dell'azienda,
- del ciclo lavorativo/attività e
- delle mansioni;

l'individuazione dei pericoli presenti in azienda, nonché la valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati ed identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate.

In questo ambito dovranno essere identificate le mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati, in relazione ai pericoli individuati, nonché l'individuazione degli strumenti informativi di supporto, per l'effettuazione della valutazione dei rischi (es. registro infortuni, profili di rischio, banche dati, ecc...)

Il datore di lavoro potrà effettuare e compilare la propria valutazione dei rischi autonomamente secondo il modello di procedure standardizzate oppure avvalersi di professionisti operanti nel settore della sicurezza sul lavoro.

Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori, avendo riguardo a, come già soprascritto.:

1. **descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;**
2. **identificazione dei pericoli presenti in azienda;**
3. **valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;**
4. **definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.**

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si allega decreto interministeriale e fac-simile relative procedure allegate.

Studio Mantovani & Associati S.S.
Consulenza Aziendale
Commerciale e Tributaria

Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Vecchi Rag. Cristina
Mantovani Rag. Matteo

Mantova - Palazzo Magni
Via Acerbi 35
telefono 0376/369448/9 - 224070/1
telefax 0376/369449
Codice Fiscale e
Partita Iva 01681060206

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato
ISO 9001 per i seguenti servizi:

- **Progettazione ed erogazione di:**
 - **Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;**
 - **Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:**
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - **Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;**
 - **Servizi amministrativi;**
- **Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti**

Responsabile Assicurazione Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Professionisti collaboratori:

Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Pinzetta D.ssa Luisa
Sega D.ssa Barbara
Scaini Dott. Fabio



PROCEDURE STANDARDIZZATE:

SCOPO DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA è quello di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi ed il suo aggiornamento, per poter individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La procedura si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.), ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., con i limiti di cui al comma 7), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

SI APPLICA A

Aziende fino a 10 lavoratori
(art. 29 comma 5)

- La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte.

Esclusioni

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere:
 - a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;
 - b) centrali termoelettriche;
 - c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
 - d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

SI PUO' APPLICARE

Aziende fino a 50 lavoratori
(art.29 comma 6)

- La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28.

Esclusioni

Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA

		Azioni	Moduli	Istruzioni e supporti informativi
PASSO N. 1	Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	Descrizione generale dell'azienda	Modulo N. 1.1	Paragrafo 4.1
		Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni	Modulo N. 1.2	
PASSO N. 2	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Individuazione dei pericoli presenti in azienda	Modulo N. 2	Paragrafo 4.2
PASSO N. 3	Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate	<ul style="list-style-type: none"> Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati. 	Modulo N. 3 (colonne dalla n. 1 alla n. 3)	Paragrafo 4.3
		<ul style="list-style-type: none"> Individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio, indici infortunistici, liste di controllo, ecc.). 	Modulo N. 3 (colonna n. 4)	
		<ul style="list-style-type: none"> Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati: <ul style="list-style-type: none"> in presenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri che prevedono anche prove, misurazioni e parametri di confronti tecnici; in assenza di indicazioni legislative specifiche sulle modalità valutative, mediante criteri basati sull'esperienza e conoscenza dell'azienda e, ove disponibili, sui dati desumibili da registro infortuni, indici infortunistici, dinamiche infortunistiche, profili di rischio, liste di controllo, norme tecniche, istruzioni di uso e manutenzione, ecc. Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione <p>Qualora si verifichi che non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati.</p>		
		<ul style="list-style-type: none"> Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. 	Modulo N. 3 (colonna 5)	
PASSO N. 4	Definizione del programma di miglioramento	<ul style="list-style-type: none"> Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure 	Modulo N. 3 (colonne dalla n. 6 alla n. 8)	Paragrafo 4.4

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.
 Dr. Sergio Mantovani

Le circolari sono disponibili anche sul sito www.mantovanieassociati.it.